

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 11 **del mese di** aprile
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Costi Palma	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: CALENDARIO VENATORIO REGIONALE - STAGIONE 2016/2017.

Cod.documento GPG/2016/490

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/490

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce che non possano essere cacciati durante la stagione riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, per quanto riguarda i migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- il documento "*Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009*", elaborato dal Comitato scientifico Ornithologia, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, in cui vengono stabilite, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione (fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti) e di inizio della migrazione prenuziale;
- la "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*", redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008, ed in particolare il capitolo 2;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed in particolare, l'art. 18, commi 1, 1 bis e 2 che prevedono rispettivamente l'elenco delle specie cacciabili e i relativi periodi di prelievo, il divieto di esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, il periodo di nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli, nonché la possibilità di apportare modifiche ai termini stabiliti nei predetti commi 1 e 1 bis, previo parere

dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ISPRA);

Rilevato che l'art. 7 della predetta Direttiva 2009/147/CE, secondo cui "in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità le specie indicate nell'allegato II possono essere oggetto di atti di caccia nel quadro della legislazione nazionale" ha trovato, per pacifico orientamento della Corte Costituzionale, attuazione tramite l'art. 18 della Legge n. 157/1992 che contempla appositi elenchi nei quali sono indicati le specie cacciabili, i relativi periodi in cui ne è autorizzato il prelievo, nonché i procedimenti diretti a consentire eventuali modifiche a tali previsioni. Ne consegue che lo stesso art. 18 garantisce, nel rispetto degli obblighi comunitari contenuti nella Direttiva 2009/147/CE, standard minimi e uniformi di tutela della fauna sull'intero territorio nazionale (cfr., in tal senso, ex plurimis, Corte Costituzionale sentenza n. 233/2010);

Richiamati inoltre:

- il Decreto Legge del 30 settembre 2005, n. 203 - convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della Legge 2 dicembre 2005, n. 248 - ed in particolare l'art. 11 - quaterdecies che al comma 5 prevede che le regioni, sentito il parere del sopracitato Istituto, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla citata Legge n. 157/1992;
- la Legge 6 febbraio 2006, n. 66 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa";

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56, ed in particolare:

- l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio

dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

- l'art. 41, che istituisce, fra l'altro, il Comitato di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, presieduto dall'Assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal Sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati, al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione;
- l'art. 43, che prevede un adeguamento delle leggi di settore stabilendo, fra l'altro, che con successivi provvedimenti normativi verranno apportate le necessarie modifiche alla Legge Regionale n. 8/1994;

Viste, altresì:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2185 del 21 dicembre 2015 con la quale si è provveduto, tra l'altro, ad istituire dal 1° gennaio 2016, presso la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie, i Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per ciascun ambito provinciale a fronte delle nuove funzioni di competenza regionale definite dagli artt. 36-43 della citata L.R. n. 13/2015;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2230 del 28 dicembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stata fissata al 1° gennaio 2016 la decorrenza delle funzioni amministrative oggetto di riordino ai sensi dell'art. 68 della predetta L.R. n. 13/2005 tra le quali quelle relative al settore "Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque

interne, pesca marittima e maricoltura”;

Viste infine:

- la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016, “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio””, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;
- la Legge Regionale n. 8 del 15 febbraio 1994 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", come modificata dalla citata Legge Regionale n. 1/2016, ed in particolare:
 - l'art. 50, comma 1, in base al quale la Giunta regionale, sentito l'ISPRA e la Commissione assembleare competente per materia, regola l'esercizio della caccia tramite il calendario venatorio regionale, che indica:
 - le specie di mammiferi ed uccelli selvatici di cui è consentito l'esercizio venatorio nei comprensori omogenei, nei periodi e con le limitazioni stabilite dal piano faunistico-venatorio regionale;
 - le giornate di caccia, fisse o a libera scelta, in ogni settimana e nei diversi periodi;
 - il carniere massimo giornaliero e stagionale delle specie indicate;
 - il periodo in cui l'addestramento dei cani da caccia può essere consentito;
- l'art. 50, comma 2, il quale dispone che il calendario venatorio autorizza inoltre l'esercizio venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie

limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno e rende operanti le limitazioni proposte dai Consigli direttivi degli ATC e la protezione ed i divieti relativi alle aree con colture in atto;

- l'art. 56, comma 2, secondo il quale il prelievo venatorio degli ungulati, ad esclusione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva, secondo le indicazioni e previo parere dell'ISPRA. I limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo sono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, attraverso l'adozione di piani di prelievo, ripartiti per distretto e per AVF sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale. I tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati;

Richiamati:

- il Regolamento Regionale 27 maggio 2008, n. 1 "Regolamento per la gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, n. 184, "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (Z.P.S.)", nonché la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 7 ottobre 2013 "Misure Generali di Conservazione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS). Recepimento D.M. n. 184/2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale"";
- la Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000", ed in particolare l'art. 38;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 6 novembre 2012 "Modalità di

trasmissione e tipologia di informazioni che le regioni sono tenute a comunicare per la rendicontazione alla Commissione europea sulle ricerche e i lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui all'articolo 1 della Direttiva 2009/147/CE";

- il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA e trasmesso alle Regioni e ai Ministeri competenti con Prot. 25495/T-A 11 del 28 luglio 2010;
- il documento "Linee guida per la gestione degli Ungulati - Cervidi e Bovidi - Manuali e Linee guida 91/2013 - ISPRA";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 1419 del 1° ottobre 2012, "Definizione di criteri, tempi e modalità d'intervento in occasione di eventi climatici avversi per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia";

Preso atto delle richieste delle Associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale nonché degli ATC, pervenute al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca;

Valutati i risultati dell'istruttoria analitica compiuta dal predetto Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie, schematicamente riassunti nelle tabelle di seguito riportate relative:

- alle decadi di inizio e durata della riproduzione fino alla conclusione del periodo di dipendenza dei giovani dagli adulti e di inizio della migrazione prenuziale stabilite dal richiamato documento "Key Concepts" anche per l'Italia;
- allo stato di conservazione delle specie di uccelli selvatici di interesse venatorio desunte da "*Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status*" (BirdsLife International, 2004, Cambridge, UK);
- al numero di cacciatori residenti in regione dalla stagione 2000/2001 alla stagione 2014/2015 e degli iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia regionali


nelle stagioni venatorie 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016;

- al numero medio di capi abbattuti per cacciatore e per giornata attiva di caccia, per ogni singola specie, secondo i dati ricavati dall'analisi di tutti i tesserini regionali di caccia restituiti, relativi alle stagioni 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015;

	SPECIE	STATO DI CONSERVAZIONE	KEY CONCEPT
SPECIE NON MIGRATICI - GALLIFORMI	PERNICE ROSSA (<i>Alectoris rufa</i>)	SPEC 2	2a decade di agosto
	STARNA (<i>Perdix perdix</i>)	Specie Prioritaria Allegato A Direttiva 2009/147/CEE	3a decade di settembre
	FAGIANO (<i>Phasianus colchicus</i>)	NON SPEC	2a decade di settembre
SPECIE NON MIGRATICI - CORVIDI	CORNACCHIA GRIGIA (<i>Corvus corone cornix</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio
	GAZZA (<i>Pica pica</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio
	GHIANDAIA (<i>Garrulus glandarius</i>)	NON SPEC	2a decade di agosto
UCCELLI ACQUATICI	GERMANO REALE (<i>Anas platyrhynchos</i>)	NON SPEC	3a decade di agosto - 1a decade di gennaio
	CANAPIGLIA (<i>Anas strepera</i>)	SPEC 3	3a decade di luglio - 3a decade di gennaio
	FISCHIONE (<i>Anas penelope</i>)	NON SPEC	3a decade di febbraio
	CODONE (<i>Anas acuta</i>)	SPEC 3	3a decade di gennaio
	MESTOLONE (<i>Anas clypeata</i>)	SPEC 3	1a decade di febbraio
	MORIGLIONE (<i>Aythya ferina</i>)	SPEC 2	1a decade di agosto - 1a decade di febbraio
	MORETTA (<i>Aythya fuligula</i>)	SPEC 2	3a decade di agosto - 1a decade di febbraio
	ALZAVOLA (<i>Anas crecca</i>)	NON SPEC	1a decade di settembre - 3a decade di gennaio
	MARZAIOLA (<i>Anas querquedula</i>)	SPEC 3	2a decade di agosto - 1a decade di febbraio
	FOLAGA (<i>Fulica atra</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio - 3a decade di gennaio
	GALLINELLA D'ACQUA (<i>Gallinula chloropus</i>)	NON SPEC	3a decade di agosto - 1a decade di marzo
	PORCIGLIONE (<i>Rallus aquaticus</i>)	NON SPEC	2a decade di settembre - 3a decade di febbraio
	BECCACCINO (<i>Gallinago gallinago</i>)	SPEC 3	1a decade di febbraio
	FRULLINO (<i>Lymnocyptes minimus</i>)	SPEC 3	1a decade di febbraio
	PAVONCELLA (<i>Vanellus vanellus</i>)	SPEC 2	3a decade di luglio - 1a decade di febbraio
MIGRATORI TERRESTRI	QUAGLIA (<i>Coturnix coturnix</i>)	SPEC 3	2a decade di settembre - 2a decade di aprile
	BECCACCIA (<i>Scolopax rusticola</i>)	SPEC 3	2a decade di agosto - 2a decade di gennaio
	TORTORA (<i>Streptopelia turtur</i>)	SPEC 3	3a decade di agosto - 2a decade di aprile
	COLOMBACCIO (<i>Columba palumbus</i>)	NON SPEC	3a decade di ottobre - 3a decade di febbraio
	ALLODOLA (<i>Alauda arvensis</i>)	SPEC 3	3a decade di febbraio
	MERLO (<i>Turdus merula</i>)	NON SPEC	3a decade di agosto - 2a decade di gennaio
	CESENA (<i>Turdus pilaris</i>)	NON SPEC	3a decade di luglio - 2a decade di gennaio
	TORDO BOTTACCIO (<i>Turdus philomelos</i>)	NON SPEC	2a decade di agosto - 2a decade di gennaio
TORDO SASSELLO (<i>Turdus iliacus</i>)	NON SPEC	3a decade di gennaio	

Tesserini rilasciati in Emilia-Romagna suddivisi per residenza dei cacciatori

	STAGIONE VENATORIA															
	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16
BOLOGNA	10.550	10.371	10.091	9.797	9.633	9.359	9.074	8.763	8.665	8.406	8.006	7.564	7.143	6.790	6.452	6.212
FERRARA	3.779	3.737	3.681	3.558	3.545	3.427	3.312	3.222	3.162	3.070	2.991	2.835	2.669	2.422	2.256	2.223
FORLÌ-CESENA	8.586	8.519	8.398	8.262	8.128	7.989	7.791	7.542	7.410	7.236	7.060	6.737	6.447	6.199	5.905	5.787
MODENA	7.128	7.005	6.910	6.760	6.589	6.383	6.220	6.008	5.945	5.768	5.502	5.268	4.933	4.659	4.449	4.305
PARMA	6.240	6.180	6.103	5.993	5.928	5.857	5.744	5.637	5.494	5.324	5.077	4.901	4.675	4.426	4.243	4.110
PIACENZA	3.995	3.921	3.889	3.834	3.809	3.776	3.757	3.604	3.482	3.309	3.218	3.091	3.009	2.873	2.704	2.573
RAVENNA	8.779	8.617	8.491	8.344	8.196	8.064	7.794	7.469	7.364	7.070	6.800	6.489	6.142	5.805	5.547	5.390
REGGIO EMILIA	5.710	5.619	5.527	5.397	5.271	5.174	5.055	4.915	4.863	4.726	4.599	4.401	4.169	3.902	3.699	3.554
RIMINI	5.275	5.246	5.172	4.999	4.881	4.707	4.432	4.263	4.185	3.997	4.424	4.119	3.871	3.686	3.530	3.481
REGIONE	60.042	59.215	58.262	56.944	55.980	54.736	53.179	51.423	50.570	48.906	47.677	45.405	43.058	40.762	38.785	37.635



CACCIATORI ISCRITTI NEGLI ATC								
	Stagione venatoria							
	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16
Bologna	12.453	12.117	10.772	10.542	9.892	9.640	9.252	9.038
Ferrara	4.605	4.656	4.763	4.528	4.434	4.008	3.626	3.450
Forlì-Cesena	9.970	9.939	9.669	9.139	8.718	8.232	7.844	7.787
Modena	8.428	8.077	7.492	7.134	6.771	6.363	5.974	5.914
Parma	6.022	7.053	6.415	6.277	5.972	5.823	5.730	5.541
Piacenza	7.205	5.760	5.736	5.472	5.148	5.154	4.912	4.719
Ravenna	10.143	9.988	9.608	9.220	8.960	8.262	7.688	7.331
Reggio Emilia	6.316	6.068	5.923	5.800	5.872	5.835	5.525	5.408
Rimini	3.918	3.630	4.923	4.501	4.251	3.977	3.886	3.797
TOTALE	69.060	67.288	65.301	62.613	60.018	57.294	54.437	52.985

DATI DI CACCIA														
SPECIE	2008/2009 - capi per		2009/2010 - capi per		2010/2011 - capi per		2011/2012 - capi per		2012/2013 - capi per		2013/2014 - capi per		2014/2015 - capi per	
	cacciatore	giornata												
Pernice rossa	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
Starna	2	1	2	1	2	1	1	1	2	1	2	1	2	1
Fagiano	5	1	5	1	6	1	5	1	5	1	5	1	5	1
Volpe	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1
Lepre comune	3	1	3	1	4	1	3	1	3	1	3	1	3	1
Coniglio selvatico	2	1	2	1	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1
Cinghiale	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	2	1	3	1
Cornacchia grigia	3	2	5	3	5	2	5	3	5	3	4	2	5	3
Gazza	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Ghiandaia	3	2	3	2	4	2	4	2	3	2	3	2	4	2
Germano reale	7	2	10	3	13	3	10	3	9	3	10	3	9	3
Canapiglia	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Fischione	5	2	5	2	7	3	5	2	5	2	5	2	6	3
Codone	3	2	3	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Mestolone	3	2	3	2	3	2	3	2	4	2	3	2	3	2
Moriglione	3	2	3	2	4	2	3	2	2	2	3	2	3	2
Moretta	2	1	3	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
Alzavola	7	2	9	2	13	3	10	3	11	3	11	3	11	3
Marzaiola	1	1	3	3	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2
Folaga	7	3	5	2	7	2	5	2	5	2	5	2	6	2
Gallinella d'acqua	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
Porciglione	2	1	3	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2
Beccaccino	3	2	3	1	3	2	4	2	4	2	4	2	3	2
Frullino	2	2	3	2	3	2	3	2	4	2	5	2	3	2
Pavoncella	9	4	12	4	13	4	10	4	6	3	6	3	6	3
Quaglia	3	2	3	2	4	2	2	2	2	1	2	2	2	2
Beccaccia	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	4	1
Tortora	6	3	6	3	7	3	6	3	6	3	6	4	6	4
Colombaccio	5	2	5	2	5	2	6	2	6	2	6	2	8	3
Allodola	32	8	29	8	25	7	25	7	14	4	14	5	16	5
Merlo	12	2	10	2	12	2	17	3	11	2	12	2	16	3
Cesena	7	2	6	2	9	2	9	2	7	2	4	2	7	2
Tordo bottaccio	17	3	15	3	14	3	19	3	17	3	15	3	20	3
Tordo sassello	13	2	9	2	13	2	11	2	10	2	9	2	11	2

Dato atto che da tali tabelle emerge una costante diminuzione dei cacciatori residenti in Emilia-Romagna, nonché degli iscritti agli Ambiti Territoriali di Caccia regionali;

Atteso che il collaudato sistema di analisi dei tesserini restituiti dai cacciatori entro il termine di cui all'art. 39 della predetta Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni consente una valutazione del prelievo venatorio e della sua influenza sulle dinamiche di popolazione di ogni specie;

Rilevato:

- che nelle Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori si chiarisce che, indipendentemente dall'inizio dei movimenti di risalita verso i quartieri di nidificazione, la caccia agli uccelli migratori dovrebbe

terminare alla metà della stagione invernale;

- che esiste un margine di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno e che l'individuazione della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile anche suggerito da INFS in fase di elaborazione della Legge n. 157/1992;

Considerato che, in relazione ad ogni singola specie, nella definizione dei periodi di caccia si è tenuto conto:

- che la data di apertura della stagione venatoria al 18 settembre (terza domenica di settembre) - fermo restando, in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 1419/2013, il divieto di caccia alle specie codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella in data antecedente al 1° ottobre in tutte le ZPS (che rappresentano più del 95% delle zone umide regionali) e nei SIC della Rete Natura 2000 regionale - risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", per tutte le specie di avifauna oggetto di prelievo, ad eccezione del colombaccio, anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della

caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" considerato anche che questa possibilità è prevista dalla "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

- che, per quanto concerne il colombaccio, la data di apertura della stagione venatoria al 18 settembre risulta compatibile rispetto alle caratteristiche della specie, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, ed è valutata in incremento forte, cioè con un incremento significativamente superiore al 5% annuo, come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014). Infatti viene registrata una variazione media annuale dell'11,8% e uno stato di conservazione favorevole, cioè la specie è in grado di prosperare senza alcun cambiamento della gestione e delle strategie attualmente in atto. Le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori riportano che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC), che in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali", ed infine "il colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre". La specie in Emilia-Romagna è stata oggetto di caccia per lunghe serie pluriennali dalla terza domenica di settembre e questo non ha pregiudicato la situazione demografica della specie, che dimostra incremento o stabilità delle presenze. Tali dati vengono confermati dal Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia:

dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015, dove si legge che l'incremento del colombaccio è consistente, rilevato soprattutto negli ultimi 10-15 anni, con una variazione percentuale dal 2000 al 2012 (trend a breve termine) del 355-365% e dal 1980 al 2012 (trend a lungo termine) del 360-450%;

- che per quanto attiene l'allodola e la beccaccia, la data di apertura della stagione venatoria al 1° ottobre 2016 è conforme alle indicazioni dell'ISPRA;
- che per quanto riguarda i mammiferi, le date di apertura di riferimento sono definite dalla Legge n. 157/1992 e declinate secondo quanto previsto dal citato Decreto Legge n. 203/2005 per quanto concerne il prelievo degli ungulati in selezione, mantenendo i periodi previsti per il cervo nei precedenti calendari venatori negli Areali del Cervo dell'Appennino Tosco Emiliano-Romagnolo (ACATER) orientale e centrale in forza delle pluriennali esperienze, discostandosi quindi parzialmente da quanto suggerito da ISPRA nelle nuove "Linee Guida nazionali per la gestione degli ungulati" per quanto concerne il prelievo di daini e cervi maschi di II e III classe nel periodo che precede la stagione riproduttiva, in quanto:
 - l'Emilia-Romagna vanta una pluriennale esperienza positiva nella caccia di selezione agli ungulati;
 - contestualmente, nei paesi europei interessati al prelievo degli ungulati, decenni di caccia di selezione hanno permesso di "collaudare" calendari venatori che rispettano la fenologia dei palchi ed i cicli vitali dei cervidi, criteri a cui la Regione ha sempre fatto riferimento;
 - i tempi di prelievo in selezione definiti da ISPRA non consentirebbero una maggiore attuazione del prelievo, ma, al contrario, limiterebbero il completo raggiungimento dei piani di prelievo, condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio anche in considerazione delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione Emilia-Romagna;

- la razionalizzazione della popolazione faunistico-venatoria delle popolazioni di cervo, per le caratteristiche biologiche della specie, richiede un'attività di programmazione unitaria per ciascuna popolazione indipendentemente dalle suddivisioni territoriali fra Province e Regioni confinanti;
- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria:
 - al 30 settembre per tortora;
 - al 30 ottobre per starna e pernice rossa;
 - al 4 dicembre per fagiano, lepre e coniglio selvatico;
 - al 30 gennaio per volpe, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia;
 - al 31 dicembre per lepre e al 30 gennaio per fagiano nelle aziende faunistico-venatorie dove viene attuato il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato (Piano annuale di assestamento e di prelievo),

è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA, nella Guida per la stesura dei calendari venatori sopra richiamata;
- che l'individuazione delle date di chiusura della stagione venatoria:
 - al 4 dicembre per quaglia in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", e perchè la specie gode di un incremento moderato, cioè significativo ma non superiore al 5% con una variazione media annua dal 2000 al 2014 dell'1,5% a livello italiano (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014) e una

variazione percentuale dal 2000 al 2012 (trend a breve termine) del 70-80%, e un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015);

- al 14 dicembre per merlo e al 31 dicembre per allodola risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts" ed è fissata conformemente a quanto previsto dall'ISPRA;
- al 30 gennaio per fischione, mestolone, moriglione, marzaiola, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, frullino, pavoncella e colombaccio risulta compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale, come definito dal documento "Key Concepts";
- al 19 gennaio per beccaccia, tordo bottaccio e cesena risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts";

- al 30 gennaio per canapiglia, codone, alzavola, folaga, tordo sassello, risulta teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), secondo anche quanto emerge dalla citata nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" secondo la quale è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts";

- al 30 gennaio per germano reale trova giustificazione in ordine al buono stato di conservazione della specie in Europa, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, all'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento, con una variazione percentuale dal 2000 al 2009 (trend a breve termine) del 5-95% e, molto più marcata dal 1991 al 2009 (trend a lungo termine) del 215-230% (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015). Inoltre uniformando la data di chiusura della caccia al germano con quella delle altre anatre, si riduce la pressione venatoria su queste ultime, meno abbondanti, senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera

significativa sullo *status* della specie come richiamato anche dalla "*Guida alla disciplina della caccia*" della Commissione Europea;

- che i predetti periodi di rispetto della nidificazione e degli altri periodi sensibili per le varie specie migratrici di fauna selvatica, costituiscono forme di cautela introdotte nella legge statale dalla modifica operata dall'art. 42 della Legge n. 96/2010, a cui il calendario venatorio regionale dà attuazione;

Ritenuto, inoltre, in relazione a quelle specie per le quali il documento "*Key Concepts*" consentirebbe un periodo di caccia anche nel mese di febbraio, di non avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura alla prima decade di febbraio, come previsto all'art. 18, comma 2, della Legge n. 157/1992;

Rilevato che per starna e pernice rossa è comunque necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascun ambito territoriale di caccia - in quanto specie prioritaria l'una e SPEC 2, cioè in stato di conservazione sfavorevole, l'altra - tramite piani di gestione, approvati dalla Regione, sentito ISPRA, che prevedano:

- interventi sull'ambiente tesi a migliorare le potenzialità del territorio ed attenuare l'azione dei fattori limitanti che condizionano la dinamica della popolazione;
- il monitoraggio standardizzato della stessa;
- la stima dell'incremento utile annuo;
- la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione;
- l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato;

Ritenuto, altresì:

- per quanto riguarda la caccia in preapertura - conformemente a quanto suggerito dall'ISPRA - di limitare il prelievo alle specie cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo e tortora in giornate fisse e solo da appostamento fissando come principio di precauzione, un

carniere giornaliero per merlo e tortora;

- di fissare, come raccomandato da ISPRA per codone, allodola, quaglia e beccaccia, come principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un carniere giornaliero e stagionale prudenziale, rispettivamente di 5 e 25 capi per cacciatore per codone e quaglia, di 10 e 50 per allodola, mantenendo per la beccaccia 3 e 15 capi per cacciatore, conformemente a quanto già previsto nei precedenti calendari regionali, anziché portare a 20 i capi stagionali come suggerito nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42";

- di fissare inoltre per pavoncella, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, il carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 30 capi, in considerazione dell'attuale situazione complessiva di stabilità in Italia (Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42, ISPRA 2009,) o di incremento moderato, cioè significativo ma non superiore al 5% con una variazione media annua dal 2000 al 2014 del 3,5% a livello italiano (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014) e un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015), nonché di forte incremento in Emilia-Romagna dove la popolazione svernante risulta maggiore del 30% di quella italiana ("*Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna: 1994-2009*", a cura di R. Tinarelli, C. Giannella, L. Melega, anno 2010);

- di fissare altresì per la tortora, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e

diffuse, il carniere giornaliero e stagionale di 15 e 50 capi, in quanto la popolazione regionale è stabile con una variazione media annua dal 2000 al 2014 dello 0,2 % (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014), con un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015);

- di confermare - nel rispetto dell'arco temporale fissato dalla Legge n. 157/1992 - il prelievo alla volpe nelle seguenti tre modalità:
 - prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dal 18 settembre al 4 dicembre;
 - caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita dal 5 dicembre al 30 gennaio;
 - prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal Regolamento Regionale n. 1/2008 dal 18 settembre al 30 gennaio, ad esclusione della zona a nord della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14, a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini), dove può essere praticato il prelievo suddetto da punti di sparo sopraelevati;
- di stabilire, al fine di diminuire il disturbo e le condizioni di stress nella fauna, che nel periodo dall'1 al 30 gennaio la caccia alla fauna selvatica stanziale - ad esclusione degli ungulati in selezione - ed alla migratoria da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di 2 cani per cacciatore, possa essere esercitata in 3 giornate fisse a settimana, nelle giornate di giovedì, sabato, domenica;
- di prevedere, per quanto attiene il prelievo del cinghiale in forma collettiva, l'arco temporale dal 1° ottobre al 30 gennaio secondo piani di prelievo approvati

dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica (giovedì, sabato e domenica a gennaio) negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV. I Presidenti degli ATC, nonché i Direttori delle AFV, dopo aver presentato i calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11, comma 3, del Regolamento Regionale n. 1/2008, devono richiedere l'autorizzazione per eventuali periodi di sospensione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio, indicando le date di interruzione e le date di ripresa dell'attività venatoria dei distretti. Il periodo di sospensione deve essere almeno di una settimana venatoria;

- di prevedere l'annotazione immediata dei singoli capi di fauna migratoria abbattuti durante l'esercizio della caccia in forma vagante, come già previsto per beccaccia e beccaccino e per ogni capo di fauna stanziale;
- di fissare l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani al 21 agosto, lasciando così intercorrere circa un mese tra l'inizio di questa attività e l'apertura della caccia;
- di vietare l'utilizzo di fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne, al fine di salvaguardare anche le piccole zone umide, sparse e dislocate in modo frammentato in ambito regionale, non ricomprese nelle zone della Rete Natura 2000 regionale già soggette a tale divieto per effetto del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419/2013 e che rappresentano la quasi totalità delle zone umide emiliano-romagnole;
- di disporre l'utilizzo preferenziale di munizioni alternative per la caccia agli ungulati al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e l'uso esclusivo di armi a canna rigata;

- di prevedere nelle ATV che ogni cacciatore possa effettuare fino ad un massimo di 5 giornate settimanali secondo gli orari previsti dal presente calendario e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio;

Dato atto che si è provveduto, così come stabilito all'art. 10 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, all'espletamento delle consultazioni;

Sentito il 16 marzo 2016 il Comitato di Consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 41 della suddetta L.R. n. 13/2015;

Atteso che, con nota prot. PG/2016/144192 del 3 marzo 2016, successivamente integrata con nota del 18 marzo 2016 prot. PG/2016/196051, il Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie ha richiesto il previsto parere all'ISPRA sulla proposta di calendario formulata secondo le valutazioni sopra riportate;

Rilevato inoltre che il parere dell'ISPRA è pervenuto al Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie con prot. 19225 in data 23 marzo 2016, assunto agli atti con protocollo PG/2016/207046 in data 23 marzo 2016;

Valutate attentamente le osservazioni ed il parere pervenuti, trattenuti agli atti del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie e tenuto conto dell'esigenza di garantire e contemperare la conservazione di specie in declino;

Ritenuto, alla luce dell'ampio quadro di analisi, dati, motivazioni e valutazioni sopra illustrati, di confermare - diversamente da quanto richiesto dall'ISPRA - le seguenti date di apertura e chiusura:

- per tutte le specie - tranne allodola, beccaccia e cinghiale - la data di apertura del 18 settembre (terza domenica di settembre) per le motivazioni addotte nell'istruttoria analitica effettuata dal Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie e sopra riportate (in quanto teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e delle dipendenze, come definito dalle "Key Concepts" ed interpretato alla luce di quanto stabilito nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE

sulla conservazione degli uccelli selvatici" e nella predetta nota dell'ISPRA n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) - fermo restando il divieto di caccia a codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella in data antecedente al 1° ottobre in tutte le ZPS (che rappresentano più del 95% delle zone umide regionali) e nei SIC della Rete Natura 2000 regionale in applicazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione di Giunta regionale n. 1419/2013;

- per il colombaccio la data di apertura del 18 settembre (terza domenica di settembre) in quanto la specie è classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, ed è valutata in incremento forte, cioè con un incremento significativamente superiore al 5% annuo, come popolazione nidificante in Italia da uno studio recente (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014). Infatti viene registrata una variazione media annuale dell'11,8% e uno stato di conservazione favorevole, cioè la specie è in grado di prosperare senza alcun cambiamento della gestione e delle strategie attualmente in atto. Le Linee guida ISPRA per la stesura dei calendari venatori riportano inoltre che la specie è considerata in buono stato di conservazione (non SPEC), in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori, e "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali"; il colombaccio infine "mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la guida interpretativa giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo, anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre". La specie in

Emilia-Romagna è stata oggetto di caccia per lunghe serie pluriennali dalla terza domenica di settembre, e questo non ha pregiudicato la situazione demografica della specie, che dimostra incremento o stabilità delle presenze. Tali dati vengono confermati dal "Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015", dove si legge che l'incremento del colombaccio è consistente, rilevato soprattutto negli ultimi 10-15 anni, con una variazione percentuale dal 2000 al 2012 (trend a breve termine) del 355-365% e dal 1980 al 2012 (trend a lungo termine) del 360-450%;

- per fischione, gallinella d'acqua e porciglione la data di chiusura del 30 gennaio in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", ed altresì con quanto teoricamente previsto dalla Guida dell'ISPRA e per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo come segnalato dall'Istituto medesimo;
- per mestolone, moriglione, marzaiola, beccaccino, frullino, pavoncella, la data di chiusura del 30 gennaio in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts" e con quanto teoricamente previsto dalla Guida dell'ISPRA;
- per la beccaccia, la data di chiusura del 19 gennaio in quanto:
 - teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla più volte citata nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre

2010;

- sono stati disciplinati con la richiamata deliberazione n. 1419/2012 tempi e modi di intervento in occasione di eventi climatici sfavorevoli alla specie (nevicata in periodo di svernamento e/o periodi di gelo protratti), come la Guida dell'ISPRA suggerisce;
- è stato previsto un carniere - come raccomandato dalla predetta Guida che fissa in 3 e 20 capi rispettivamente il giornaliero e lo stagionale - che mantiene le limitazioni delle precedenti stagioni venatorie, determinando parametri uguali (per il giornaliero) ed inferiori (per lo stagionale) rispetto ai limiti raccomandati da ISPRA;
- per tordo bottaccio e cesena la data di chiusura del 19 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010 e per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo come segnalato da ISPRA;
- per la canapiglia la data di chiusura del 30 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi

un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010;

- per il codone la data di chiusura del 30 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, e per aver fissato, come il documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" redatto dall'ISPRA raccomanda, per lo stato di conservazione della specie, l'adozione di un carniere prudenziale giornaliero e stagionale;
- per alzavola e folaga la data di chiusura del 30 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, nonché per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo;
- per tordo sassello la data di chiusura del 30 gennaio in quanto teoricamente compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento

"Key Concepts", alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione teorica in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9), confermato dall'interpretazione dell'ISPRA di cui alla nota con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, nonché per il buono stato di conservazione della specie a livello europeo;

- per il germano reale la data di chiusura del 30 gennaio per il buono stato di conservazione della specie in Europa, per l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché per il fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento e per il vantaggio che - uniformando la data di chiusura della caccia al germano con quella delle altre anatre - si riduce la pressione venatoria su queste ultime, meno abbondanti, senza che tuttavia la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo *status* della specie, come evidenziano i dati recenti relativi alla consistenza della popolazione svernante del germano reale in Emilia-Romagna (38% circa di quella italiana, con valori compresi tra 48.000 e 62.500 nel periodo 2006/2009) in "*Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna 1994-2009*", a cura di R. Tinarelli, C. Giannella, L. Melega, anno 2010;

- per il cervo maschio di III classe, negli Areali del Cervo dell'Appennino Tosco Emiliano-Romagnolo (ACATER) orientale e centrale, il periodo dal 10 agosto al 15 settembre per le motivazioni addotte dai componenti tecnici, nominati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna interessate, della Commissione Tecnica per la Gestione del Cervo dell'Appennino tosco-emiliano, con nota del 24 febbraio 2014 prot. 62, agli atti del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie con PG/2014/55615 del 27 febbraio 2014 da cui emerge quanto segue: "Il sistema gestionale messo a punto nel 1999 ha previsto fin dal 2000 (inizio

del prelievo sperimentale del cervo nell'Appennino Settentrionale) un calendario che tenesse in considerazione la fenologia del cervo e prevedesse una pausa nel prelievo in coincidenza con il culmine della stagione degli amori, stabilendo per il maschio adulto un periodo di prelievo pre-riproduttivo, dal 10 agosto al 15 settembre (da quando cioè tutti gli esemplari adulti hanno il palco pulito fino alla vigilia del culmine degli amori) ed una ripresa post-riproduttiva dal 5 ottobre, al contrario di tutti gli altri paesi europei che hanno per i maschi adulti un calendario allargato che comincia tra agosto e inizi settembre e prosegue senza interruzioni (Gill 1990, Apollonio et al. 2010). La cessazione temporanea del prelievo dei maschi adulti durante il culmine degli amori (15 settembre - 5 ottobre) è stato invece un tratto originale della proposta della Commissione Tecnica: l'esperienza gestionale alpina aveva infatti mostrato come una pressione di caccia continuativa su vasti territori portasse alla disgregazione dei quartieri riproduttivi tradizionali al di fuori delle aree protette. Il prelievo tardo estivo del maschio adulto, circa 25 giorni effettivi in più a disposizione dei cacciatori di cervo, si è rivelato in provincia di Bologna determinante nel migliorare le percentuali di realizzazione dei piani di abbattimento, dato il prelievo particolarmente difficile, con medie di una decina di uscite necessarie a concludere l'abbattimento. Negli ultimi anni di applicazione, il prelievo pre-riproduttivo ha interessato in provincia di Bologna circa il 40% dei capi maschi adulti abbattuti. Il sistema gestionale messo a punto nel 1999 prevede un ruolo rilevante del monitoraggio dei capi abbattuti, che risponde anche alla necessità di verificare in modo continuativo i risultati raggiunti, di evidenziare gli eventuali errori e di porvi rimedio. L'analisi dei dati biometrici raccolti fin dall'inizio del prelievo può essere un indice per valutare se la pressione venatoria, esercitata sulla classe dei maschi adulti per diversi anni anche in periodo tardo estivo, ha fatto registrare segnali di decadimento qualitativo, o se esistono differenze significative nelle dimensioni corporee dei cervi abbattuti. Sono stati così esaminati i dati relativi ai pesi corporei interi (distinti in pre e post-riproduttivi), i pesi dei trofei con cranio e le lunghezze delle mandibole dei maschi adulti, per verificare eventuali differenze significative, tenendo presente che i criteri adottati dai cacciatori nel

prelevare i maschi sono rimasti sostanzialmente costanti e che non ci sono stati cambiamenti sostanziali di densità di popolazione (intorno a 2 capi per kmq). In provincia di Bologna non esistono differenze significative delle variabili esaminate. La stessa lunghezza media campionaria della mandibola, forse la misura migliore per valutare il rendimento di una popolazione, risulta pressoché identica. Inoltre anche la frequenza di esemplari "medagliati" (cioè premiati per le valutazioni CIC del trofeo) è rimasta invariata intorno al 54%. In provincia di Prato, dove peraltro i prelievi tardo estivi sono stati rari, si è constatato un leggero aumento del peso del trofeo (+3%). In provincia di Pistoia, dove il prelievo pre-riproduttivo è stato poco praticato, si è registrata una leggera diminuzione del peso del palco - fenomeno in atto da tempo, già osservato a partire dagli anni Novanta con l'analisi delle stanghe cadute, in coincidenza con la progressiva chiusura delle aree di pascolo a favore del bosco (Mazzarone e Mattioli 1996, Mattioli et al. 2002) - mentre il peso corporeo è aumentato e la lunghezza della mandibola è rimasta costante. Dall'analisi svolta sui dati biometrici pregressi, non esistono complessivamente chiare evidenze di decadimento qualitativo. Inoltre la Commissione Tecnica ha sempre predisposto piani di prelievo con percentuali modeste di maschi adulti, come si può anche verificare dall'esame dei carnieri, nei quali la proporzione di questa classe è stata sempre intorno al 10%. Il monitoraggio biometrico continuativo permetterà comunque sempre di tenere sotto stretta osservazione il rendimento della popolazione e di adottare eventuali contro-misure o aggiustamenti in caso di variazioni significative delle caratteristiche morfometriche degli animali";

Atteso che il mantenimento dell'attuale data di chiusura della caccia (30 gennaio) appare accettabile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell'ambito del gruppo degli anatidi, poiché il disturbo originato dall'attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l'opportunità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie (*"Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11*

febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", a cura di Barbara Franzetti e Silvano Toso, gennaio 2009);

Ritenuto inoltre, diversamente da quanto richiesto dall'ISPRA nel parere prot. 19225 del 23 marzo 2016 assunto agli atti con protocollo PG/2016/207046 in pari data:

- di attenersi a quanto previsto dalla Legge n. 157/1992 all'art. 18, comma 1, lettera a) per quanto attiene alle specie lepre e coniglio selvatico, individuando la data di apertura al 18 settembre (terza domenica di settembre) in considerazione del fatto:
 - che la lepre europea è specie classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, la cui tendenza di popolazione è in aumento;
 - che la posticipazione dell'apertura al 1° ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo della lepre ha in realtà scarso impatto in quanto nel bimestre settembre-ottobre si verificano meno del 5% delle nascite ("Population dynamics in European hare: breeding parameters and sustainable harvest rates" di E. Marboutin, Y. Bray, R. Peroux, B. Mauvy and A. Lartiges in Journal of Applied Ecology, 2003);
 - che, comunque, a maggior tutela, per la specie lepre si prevede una chiusura anticipata alla 1^ domenica di dicembre e viene fissato un carniere giornaliero (1 capo) e uno stagionale (10 capi);
 - che lo stato di conservazione della lepre sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che si basa principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato dalle Province attraverso istituti previsti dalla legge, quali le zone di ripopolamento e cattura;
 - che, relativamente alla specie coniglio selvatico, l'ISPRA nel documento "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", nel paragrafo

"Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria", riporta che il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna;

- che l'avvio del prelievo venatorio di lepre e coniglio selvatico contestuale ad altre specie di piccola selvaggina stanziale (fagiano, pernice rossa, starna, volpe) evita che si verificino eccessive pressioni, più probabili quando vengono fissate aperture differenziate su singole specie;

- di attenersi a quanto previsto dall'art. 18, comma 1 lettera b) della Legge n. 157/1992, in relazione alla data di apertura della caccia al fagiano in quanto il 18 settembre risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine della riproduzione e della dipendenza, come definito dal documento "Key Concepts", anche alla luce di quanto riportato al paragrafo 2.7.2 della *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* secondo cui la sovrapposizione di una decade tra la stagione della caccia e il periodo della riproduzione è considerata una sovrapposizione teorica in quanto dato indicativo, che si assume in via cautelativa, ma che non rappresenta il certo e concreto termine della stagione della riproduzione in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione, ammettendo quindi un certo margine di flessibilità (paragrafo 2.7.9). In ogni caso, secondo anche quanto emerge dalla nota dell'ISPRA (con prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010) in ordine al documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" è facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts" considerato anche che questa possibilità è prevista dalla *Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*;

- di prevedere, nei limiti previsti dal presente calendario

l'autorizzazione, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, di specifici progetti sperimentali sulla fauna selvatica stanziale, su distretti di gestione autorizzati a norma del comma 5 dell'art. 30 della L.R. n. 8/1994. Tali progetti possono riguardare anche la caccia di specializzazione, ma in tal caso devono insistere su porzioni di territorio dell'ATC per poter permettere la comparazione delle diverse esperienze e l'analisi dei dati. In ogni caso i progetti, di durata almeno triennale e basati su giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, devono essere presentati dall'ATC interessato entro il 30 giugno e devono prevedere obiettivi, localizzazione e descrizione del progetto, ricognizione delle risorse ambientali e delle presenze faunistiche, modalità di attuazione, cacciatori autorizzati e loro obblighi, meccanismi di controllo del prelievo, nonché aspettative e indicatori per il monitoraggio dei risultati. L'ATC fornirà ai cacciatori autorizzati un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre;

- di confermare, per quanto attiene la volpe, la data di apertura del 18 settembre, attenendosi a quanto previsto dall'art. 18, comma 1 lettera b) della Legge n. 157/1992;
- di confermare, per quanto attiene il cinghiale in forma collettiva, il prelievo nell'arco temporale dal 1° ottobre al 30 gennaio, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi nelle giornate fisse di mercoledì, sabato e domenica (giovedì, sabato e domenica a gennaio) negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV, nonché la possibilità per i Presidenti degli ATC e i Direttori delle AFV, dopo aver presentato i calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11 comma 3 del R.R. n. 1/2008, di richiedere l'autorizzazione per eventuali periodi di sospensione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio, indicando le date di interruzione e le date di ripresa dell'attività venatoria dei distretti al fine di utilizzare al massimo il periodo di prelievo su una specie impattante sulle attività antropiche;
- di avvalersi di quanto previsto al comma 6 del medesimo art. 18 della Legge n. 157/1992, fissando dal 1° ottobre

al 30 novembre la possibilità di fruire di due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria da appostamento, contemperando le consuetudini locali con la salvaguardia delle specie, in quanto:

- il flusso migratorio nei mesi di ottobre e novembre, seguendo una direttrice che in linea di massima va da nord-est a sud-ovest, intercetta il litorale romagnolo e il territorio regionale più interno in cui si pratica la caccia da appostamento alla migratoria, durante il volo postnuziale;
- la predetta Direttiva 2009/147/CE, nonché il comma 1 bis dell'art. 18 della Legge n. 157/1992, vietano l'esercizio venatorio ai migratori durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale);
- sono stati fissati, in relazione ad ogni singole specie interessate, specifici carnieri giornalieri e stagionali;
- di confermare - per quanto attiene la caccia nel periodo dal 1° al 30 gennaio - l'individuazione di tre giornate fisse a settimana, corrispondenti alle giornate di giovedì, sabato e domenica (anziché consentire la libera scelta al cacciatore come previsto al comma 5 dell'art. 18 della Legge n. 157/1992) che, associata alla possibilità di esercitare la caccia nelle zone della Rete Natura 2000 regionale nel mese di gennaio limitatamente nelle giornate fisse di giovedì e domenica garantiscono un minor disturbo derivante dall'attività venatoria e minori condizioni di stress per la fauna, facilitando al contempo il controllo di eventuali atti di bracconaggio;
- di confermare, inoltre, l'inizio dell'attività di addestramento e allenamento dei cani al 21 agosto, lasciando così intercorrere circa un mese tra l'inizio di questa attività e l'apertura della caccia, per gli effetti positivi che la presenza del cane ha nell'abitare la fauna a comportamenti di fuga e di difesa prima dell'apertura della stagione venatoria, senza incidere peraltro sul prelievo della stessa;
- di promuovere una campagna informativa sull'utilizzo di munizioni atossiche tesa a sensibilizzare i portatori di interesse, al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo in

ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15 della Conferenza delle Parti della Convenzione per la Protezione delle Specie Migratrici (CMS);

- di differire l'individuazione di un termine entro cui bandire definitivamente le munizioni contenenti piombo, all'entrata in vigore di uno specifico divieto normativo a livello statale al riguardo;
- di confermare il carniere giornaliero e stagionale della pavoncella, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, rispettivamente di 10 e 30 capi, in considerazione dell'attuale situazione complessiva di stabilità in Italia (Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42, ISPRA 2009,) o di incremento moderato, cioè significativo ma non superiore al 5% con una variazione media annua dal 2000 al 2014 del 3,5% a livello italiano (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014) e un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015), nonché di forte incremento in Emilia-Romagna dove la popolazione svernante risulta maggiore del 30% di quella italiana ("*Lo svernamento degli uccelli acquatici in Emilia-Romagna: 1994-2009*", a cura di R. Tinarelli, C. Giannella, L. Melega, anno 2010);
- di confermare per la tortora, classificata "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, il carniere giornaliero e stagionale di 15 e 50 capi, in quanto la popolazione regionale è stabile con una variazione media annua dal 2000 al 2014 dello 0,2 % (Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014), con un aumento dell'areale della

popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012), ISPRA-Serie Rapporti 219/2015);

- di confermare la caccia in preapertura del merlo e della tortora, a partire dal 1° settembre nelle giornate fisse di giovedì e domenica, con un carniere giornaliero rispettivamente di 5 capi e di 15 capi, in quanto entrambe le specie sono classificate "Least concern" dall'International Union for Conservation of Nature, ovvero categoria di specie animali a più basso rischio, a cui appartengono le specie abbondanti e diffuse, mentre le limitazioni di ISPRA nelle Linee Guida e nel parere formulato circa il numero di giornate di caccia e il carniere giornaliero non sono corredate da argomentazioni a supporto;
- di non limitare alla sola caccia da appostamento dal 18 settembre al 1° ottobre il prelievo di ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, tortora e merlo in quanto, per ridurre il disturbo derivante dall'attività venatoria e diminuire le condizioni di stress per la fauna - facilitando al contempo la vigilanza su eventuali atti di bracconaggio - la caccia viene consentita nelle sole giornate fisse di giovedì e domenica;
- di non limitare alla sola caccia da appostamento il prelievo dal 1° gennaio al 31 gennaio per il colombaccio, in quanto per ridurre il disturbo derivante dall'attività venatoria e diminuire le condizioni di stress per la fauna, facilitando al contempo la vigilanza su eventuali atti di bracconaggio, in tale periodo la caccia viene consentita nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica;

Ritenuto, inoltre, in relazione a quanto evidenziato da ISPRA di apportare le seguenti modifiche alla proposta di calendario venatorio inviata con nota prot. PG/2016/144192:

- per la quaglia prevedere la data di chiusura del 30 novembre, in quanto compatibile con il periodo di inizio della migrazione prenuziale come definito dal documento "Key Concepts", e perchè la specie gode di un incremento moderato, cioè significativo ma non superiore al 5% con una variazione media annua dal 2000 al 2014 dell'1,5% a

livello italiano (*Rete Rurale Nazionale & LIPU, 2015, Uccelli comuni in Italia. Aggiornamento degli andamenti di popolazione e del Farmland Bird Index per la Rete Rurale Nazionale dal 2000 al 2014*) e una variazione percentuale dal 2000 al 2012 (trend a breve termine) del 70-80%, e un aumento dell'areale della popolazione nidificante sia a breve (2002-2013) che a lungo termine (1983-2013) (*Rapporto sull'applicazione della Direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012)*, ISPRA-Serie Rapporti 219/2015), e con quanto previsto dalla Guida dell'ISPRA (pag. 26), dove invece si raccomanda, per lo stato sfavorevole della specie, l'adozione di un carniere prudenziale giornaliero e stagionale, già sopra riportato; tale data peraltro risulta antecedente a quanto previsto dalla Legge 157/1992 all'art. 18 comma 1, lettera a);

- per il daino non concedere il prelievo di daini di II e III classe nel periodo che precede la stagione riproduttiva;

Ritenuto, infine, in relazione a quanto evidenziato da ISPRA nel parere prot. 19225 del 23 marzo 2016 assunto agli atti con protocollo PG/2016/207046 in pari data:

- con riferimento al tesserino venatorio, di prevedere per quanto attiene ai doveri del cacciatore per la caccia sia da appostamento fisso che temporaneo che l'annotazione di ogni singolo capo sul tesserino venatorio avvenga ogni qualvolta si cambia l'appostamento o lo si lascia per recuperare i capi abbattuti;
- con riferimento alla valutazione di incidenza sulla Rete Natura 2000 regionale di dare atto che:
 - il calendario venatorio regionale è sottoposto a valutazione di incidenza di cui alla L.R. n. 7/2004 da parte del Servizio Parchi e Risorse Forestali;
 - le prescrizioni, da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria, individuate nelle valutazioni di incidenza dei "Piani faunistici venatori provinciali" redatte secondo le direttive regionali, Piani che hanno efficacia fino alla data di approvazione del Piano faunistico venatorio regionale a norma dell'art. 60, comma 1, della L.R. n. 1/2016, sono state riportate in allegato al

calendario venatorio regionale di cui al presente atto deliberativo;

- nel sito ["http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/attivita-venatoria/calendario-venatorio"](http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/attivita-venatoria/calendario-venatorio) sono riportate le prescrizioni vigenti individuate dalle "Misure Specifiche di Conservazione" valide per ogni singolo sito della Rete Natura 2000 regionale, in applicazione della normativa vigente in materia, da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria;
- con riferimento al disturbo arrecato dalla caccia nelle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici e in vicinanza di pareti rocciose o di altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli, in allegato al calendario venatorio regionale di cui al presente atto deliberativo, come già specificato precedentemente, sono riportate le prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei "Piani Faunistici venatori provinciali" redatte secondo le direttive regionali, da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria, e nel sito <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/attivita-venatoria/calendario-venatorio> le prescrizioni vigenti individuate dalle "Misure Specifiche di Conservazione" valide per ogni singolo sito della Rete Natura 2000 regionale, in applicazione della normativa vigente, anch'esse da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria, in quanto tali specie sono state oggetto di monitoraggio al fine della costruzione della Rete Natura 2000 così come tutte le specie di cui alle Direttive 2009/147/CEE e 92/43/CEE. Le limitazioni previste per l'attività venatoria, laddove sono presenti le specie di interesse, tengono conto pertanto delle peculiarità specifiche dell'habitat che le ospita;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione del "Calendario venatorio regionale. Stagione 2016/2017", ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, commi 1 e 2, della più volte citata Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, comprensivo di n. 6 Allegati (A "Periodi di caccia", B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione",

C "Carnieri giornalieri e stagionali", D "Orari di caccia 2016-2017", E "Prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione" ed F "Prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei Piani faunistico-venatori provinciali da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria");

Acquisito, agli atti del Servizio Territorio rurale ed attività faunistico-venatorie, il parere favorevole della Commissione assembleare II "Politiche Economiche" in data 6 aprile 2016, ai sensi dell'art. 50, comma 1, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto altresì dell'esito positivo della valutazione d'incidenza espresso dal Servizio Parchi e Risorse Forestali con nota NP/2016/6572 del 6 aprile 2016 a seguito dell'espletamento della procedura di pre-valutazione di incidenza di cui all'art. 5 della L.R. n. 7/2004 in attuazione dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 357/1997;

Richiamate:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto;
- 2) di approvare ai sensi dell'art. 50, commi 1 e 2, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, il "Calendario venatorio regionale. Stagione 2016/2017", nella formulazione di cui all'Allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, comprensivo di n. 6 Allegati (A "Periodi di caccia", B "Tempi di prelievo per gli ungulati in selezione", C "Carnieri giornalieri e stagionali", D "Orari di caccia 2016-2017", E "Prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione" ed F "Prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei Piani faunistico-venatori provinciali da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria"), anch'essi parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- 3) di dare atto che le disposizioni contenute nella presente deliberazione hanno efficacia per la stagione venatoria 2016/2017;
- 4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE. STAGIONE 2016/2017

1. FINALITA'

- 1.1 Il presente provvedimento definisce il calendario venatorio regionale in attuazione di quanto previsto dall'art. 50, commi 1 e 2, della Legge Regionale 15 febbraio 1994 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni.
- 1.2 Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole, il territorio della regione Emilia-Romagna destinato alla caccia programmata è sottoposto a tale regime, sulla base della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti, nonché in relazione ai contenuti del documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU. Version 2009, elaborato dal Comitato ORNIS, ufficialmente adottato dalla Commissione Europea nel 2001 e rivisitato nel 2009.
- 1.3 La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dall'apposito vigente regolamento utilizzando preferibilmente munizioni atossiche al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo e all'uso esclusivo di armi a canna rigata per tutti gli ungulati.
- 1.4 I tempi e le modalità di prelievo in selezione agli ungulati sono stabiliti al fine di garantire la completa attuazione dei piani di prelievo, in quanto condizione necessaria per la conservazione delle specie in un rapporto di compatibilità con gli usi plurimi del territorio e tenuto conto delle esigenze di carattere biologico delle singole specie, delle necessità di natura tecnica e gestionale, nonché delle caratteristiche climatiche ed ambientali della regione Emilia-Romagna.
- 1.5 La Regione promuove una campagna informativa sull'utilizzo di munizioni atossiche tesa a sensibilizzare i portatori di interesse, al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15 della Conferenza delle Parti della Convenzione per la Protezione delle Specie Migratrici (CMS).
- 1.6 Le Aziende faunistico-venatorie (AFV) ed agri-turistico venatorie (ATV) provvedono agli abbattimenti in base alle direttive regionali relative alla gestione delle Aziende medesime ed al regolamento regionale concernente la gestione faunistico-venatoria degli ungulati.
- 1.7 Nelle aree contigue ai Parchi l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate

da specifici regolamenti di settore di cui all'art. 38 della L.R. n. 6/2005 dagli Enti di Gestione per i Parchi e la Biodiversità.

- 1.8 Nelle aree di rispetto individuate dagli ATC l'attività venatoria e l'addestramento e l'allenamento dei cani sono disciplinate da regolamenti approvati dai competenti organi degli ATC.

2. RAPPORTI TRA PROVINCE E REGIONI CONFINANTI

La gestione faunistico-venatoria delle aree territoriali prospicienti i corpi idrici interposti tra province diverse, ivi comprese quelle confinanti con la regione Lombardia, viene attuata sulla base dei rispettivi confini amministrativi, salvo diverse specifiche intese, compatibili rispetto ai Piani faunistico-venatori provinciali, stipulate tra gli ATC interessati, sentiti i Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca regionali competenti per territorio.

3. SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

3.1 Le specie cacciabili sono le seguenti:

- coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- fagiano (*Phasianus colchicus*);
- lepre comune (*Lepus europaeus*);
- pernice rossa (*Alectoris rufa*);
- starna (*Perdix perdix*);
- volpe (*Vulpes vulpes*);
- cinghiale (*Sus scrofa*);
- capriolo (*Capreolus capreolus*);
- cervo (*Cervus elaphus*);
- daino (*Dama dama*);
- muflone (*Ovin musimon*);
- cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
- gazza (*Pica pica*);
- ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- alzavola (*Anas crecca*);
- beccaccino (*Gallinago gallinago*);
- canapiglia (*Anas strepera*);
- codone (*Anas acuta*);
- fischione (*Anas penelope*);
- folaga (*Fulica atra*);
- frullino (*Lymnocyptes minimus*);
- gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*);
- germano reale (*Anas platyrhynchos*);
- marzaiola (*Anas querquedula*);
- mestolone (*Anas clypeata*);
- moriglione (*Aythya ferina*);

- pavoncella (*Vanellus vanellus*);
 - porciglione (*Rallus aquaticus*);
 - allodola (*Alauda arvensis*);
 - quaglia (*Coturnix coturnix*);
 - tortora (*Streptopelia turtur*);
 - colombaccio (*Columba palumbus*);
 - beccaccia (*Scolopax rusticola*);
 - merlo (*Turdus merula*);
 - cesena (*Turdus pilaris*);
 - tordo bottaccio (*Turdus philomelos*);
 - tordo sassello (*Turdus iliacus*).
- 3.2 Per le specie pernice rossa e starna la caccia è consentita solo negli ATC e nelle AFV ai quali è stato approvato dalla Regione un piano di gestione, sentito ISPRA. Tale piano deve essere presentato dagli ATC ed AFV interessati entro il 31 luglio.
- Il piano di gestione deve prevedere:
- interventi sull'ambiente tesi a migliorare le potenzialità del territorio ed attenuare l'azione dei fattori limitanti che condizionano la dinamica della popolazione;
 - il monitoraggio standardizzato della specie;
 - la stima dell'incremento utile annuo;
 - la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione;
 - l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.
- 3.3 I periodi di caccia per ogni singola specie sono riportati nei prospetti di cui agli allegati A e B al presente calendario venatorio regionale.
- 3.4 Per la salvaguardia delle popolazioni svernanti di beccaccia in occasione di eventi climatici avversi si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1419 del 1° ottobre 2012, le cui prescrizioni sono riportate nel sito Idro-meteo-Clima dell'Arpa Emilia-Romagna www.arpa.emr.it/sim/?extra/beccaccia.

4. GIORNATE E FORME DI CACCIA

- 4.1 La settimana venatoria è compresa fra il lunedì e la domenica successiva, escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali non è mai consentito l'esercizio dell'attività venatoria.
- 4.2 La caccia alla fauna selvatica stanziale ed alla migratoria - ad esclusione degli ungulati e della volpe e della beccaccia - è consentita nelle forme sotto indicate, dal 18 settembre 2016 al 30 gennaio 2017:
- A.** dal 18 settembre al 2 ottobre, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore in due

- giornate fisse (giovedì e domenica) ogni settimana;
- B.** dal 3 ottobre al 4 dicembre da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - C.** dal 5 al 31 dicembre, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana esclusivamente alla fauna migratoria; per la sola vagante, con le seguenti modalità:
 - a) a sud della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) su tutto il territorio;
 - b) a nord della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) esclusivamente lungo i corsi d'acqua (all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia), nelle zone umide naturali ed artificiali e nelle risaie;
 - D.** dal 1° al 30 gennaio, da appostamento e/o vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore, in tre giornate fisse a settimana (giovedì, sabato e domenica), esclusivamente alla fauna migratoria; per la sola vagante, con le seguenti modalità:
 - a) a sud della S.S. n. 9 "Emilia" e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) su tutto il territorio;
 - b) a nord della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) esclusivamente lungo i corsi d'acqua (all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia), nelle zone umide naturali ed artificiali e nelle risaie;
 - E.** dal 3 ottobre al 30 novembre, possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, da appostamento fisso o temporaneo ("capanno" di cui all'art. 53 comma 1 della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni).
- 4.3 La caccia alla beccaccia è consentita con le seguenti modalità:
- A.** dal 1° ottobre al 4 dicembre vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore, in tre giornate a scelta ogni settimana;
 - B.** dal 5 al 31 dicembre vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore in tre giornate a scelta ogni settimana con le seguenti modalità:
 - a) a sud della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a

- partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti;
- b) a nord della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) esclusivamente lungo i corsi d'acqua (all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia);
- C. dall'1 al 19 gennaio vagante con l'uso di non più di due cani da ferma e/o da cerca per cacciatore nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica di ogni settimana con le seguenti modalità:
- a) a sud della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) su tutto il territorio o nelle aree appositamente tabellate da parte degli ATC, qualora presenti;
- b) a nord della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) esclusivamente lungo i corsi d'acqua (all'interno della fascia compresa entro i 50 m dalla battigia);
- 4.4 La caccia alla volpe è consentita con le seguenti modalità:
- a. prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore dal 18 settembre al 4 dicembre;
- b. caccia in squadre autorizzate dagli ATC e/o dalle AFV, organizzate secondo criteri regionali, con l'ausilio dei cani da seguita, dal 5 dicembre al 30 gennaio;
- c. prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira solo da parte del singolo cacciatore con esperienza comprovata dal superamento di una prova di tiro avente le caratteristiche previste dal R.R. n. 1/2008, dal 18 settembre al 30 gennaio ad esclusione delle zone a nord della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) dove può essere praticata solo da punti di sparo sopraelevati.
- 4.5 La caccia agli ungulati è consentita secondo quanto previsto dal R.R. n. 1/2008 preferibilmente con munizioni atossiche. Nelle zone a nord della S.S. n. 9 "Emilia" (e dell'Autostrada A14 a partire dall'intersezione di questa con la S.S. n. 9 "Emilia" per il territorio della Provincia di Rimini) può essere praticata solo da punti di sparo sopraelevati.
- 4.6 La caccia al cinghiale in forma collettiva è consentita secondo piani di prelievo approvati dalla Regione, nell'arco temporale massimo di tre mesi nelle giornate

- fisse di mercoledì, sabato e domenica (giovedì, sabato e domenica a gennaio) negli ATC, e nelle giornate fisse di giovedì, sabato e domenica nelle AFV. I Presidenti degli ATC, nonché i Direttori delle AFV, dopo aver presentato i calendari degli abbattimenti a norma dell'art. 11 comma 3 del R.R. n. 1/2008, devono richiedere l'autorizzazione per eventuali periodi di sospensione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio, indicando le date di interruzione e le date di ripresa dell'attività venatoria dei distretti. Il periodo di sospensione deve essere almeno di una settimana venatoria.
- 4.7 La caccia agli ungulati in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, è consentita ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione.
- 4.8 Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni nelle ATV ogni cacciatore può effettuare fino ad un massimo di cinque giornate settimanali, secondo gli orari di cui al successivo punto 5 e senza limitazioni di modalità di esercizio venatorio. Le giornate effettuate in ATV non devono essere conteggiate nel numero di giornate settimanalmente fruibili da ogni cacciatore.
- 4.9 Per le facoltà stabilite dall'articolo 18, comma 2, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 è prevista l'anticipazione dell'esercizio venatorio dal 1° al 15 settembre, ad esclusione delle zone di protezione speciale (ZPS), limitatamente alle specie cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, merlo, tortora nelle giornate fisse di giovedì e domenica, esclusivamente da appostamento, fisso o temporaneo, fino alle ore 13,00 da parte dei cacciatori iscritti agli ATC della Regione Emilia-Romagna - ciascuno negli ambiti di iscrizione - o che esercitino la caccia nelle AFV o da appostamento fisso con richiami vivi. Per tali specie è prevista la chiusura anticipata (vedi allegato A). Per la tortora e il merlo è consentito il prelievo, con un carniere giornaliero di 5 capi per il merlo e di 15 per la tortora.
- 4.10 La caccia alla fauna migratoria in mobilità controllata di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, si svolge nelle forme stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 211/2011.
- 4.11 Fermo restando quanto diversamente disposto da specifici provvedimenti in materia, i derivati domestici del germano reale che non ne presentino il fenotipo selvatico (*Anas platyrhynchos*) possono essere utilizzati come richiami vivi senza l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 12, comma

5, lettera b), della Legge n. 157/1992, solo nel rispetto delle norme sanitarie che condizionano la detenzione di volatili per l'utilizzo nell'attività venatoria.

4.12 Per la caccia alla lepre la Regione autorizza nominalmente l'utilizzo di una muta riconosciuta e abilitata ENCI composta da un numero massimo di sei cani per conduttore cacciatore. La richiesta, presentata dall'ATC di iscrizione del conduttore, deve avvenire nell'ambito di progetti di valorizzazione della cinofilia. L'ATC fornirà al conduttore autorizzato un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre. L'autorizzazione può ammettere inoltre, nel periodo consentito, l'addestramento e l'allenamento della muta, se richiesto.

Non è consentito l'utilizzo contemporaneo di più mute o di una muta in contemporanea con altri cani da caccia singoli o in coppia.

4.13 Nei limiti previsti dal presente calendario la Regione può autorizzare, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, specifici progetti sperimentali sulla fauna selvatica stanziale, su distretti di gestione autorizzati a norma del comma 5 dell'art. 30, comma 5, della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Tali progetti possono riguardare anche la caccia di specializzazione, ma in tal caso devono insistere su porzioni di territorio dell'ATC per poter permettere la comparazione delle diverse esperienze e l'analisi dei dati. In ogni caso i progetti, di durata almeno triennale e basati su giustificate esigenze faunistiche e particolari situazioni ambientali, devono essere presentati dall'ATC interessato entro il 30 giugno e devono prevedere obiettivi, localizzazione e descrizione del progetto, ricognizione delle risorse ambientali e delle presenze faunistiche, modalità di attuazione, cacciatori autorizzati e loro obblighi, meccanismi di controllo del prelievo, nonché aspettative e indicatori per il monitoraggio dei risultati. L'ATC fornirà ai cacciatori autorizzati un apposito libretto da compilare puntualmente ad ogni uscita e da restituire all'ATC entro il 31 dicembre.

4.14 E' vietato il porto di fucile con canna ad anima rigata, nonché l'uso e detenzione di munizioni caricate con cartucce con proiettile unico, salvo per la caccia agli ungulati e alla volpe.

4.15 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore al numero 00 (2/0).

4.16 Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce caricate con

munizione spezzata con borrhaggio predisposto per tiri a lunga distanza tipo "over 100" o similari.

5. ORARI VENATORI

- 5.1 La caccia alla fauna selvatica stanziale è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto, la caccia alla fauna migratoria da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto e la caccia di selezione agli ungulati da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.
- 5.2 Nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 15 settembre (preapertura), la caccia è consentita fino alle ore 13,00 ad esclusione delle ATV dove è invece consentita fino al tramonto.
- 5.3 Nel periodo compreso tra il 18 settembre e il 2 ottobre, la caccia alla fauna selvatica stanziale e migratoria, in forma vagante, è consentita dal sorgere del sole fino alle ore 13,00 mentre la caccia alla sola fauna migratoria da appostamento fisso e temporaneo, è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Tali limitazioni non si applicano al prelievo degli ungulati in forma selettiva.
- 5.4 Gli orari venatori, individuati facendo riferimento ad un valore medio regionale ottenuto dal calcolo delle medie quindicinali elaborate sulla base delle effemeridi aeronautiche fornite dall'Aeronautica militare, sono riportati nell'allegato D al presente calendario.

6. CARNIERE

- 6.1 Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere per ogni singola specie e complessivamente più di quanto riportato nell'allegato C al presente calendario, alla voce carniere giornaliero.
- 6.2 Ogni cacciatore, nella stagione venatoria, non può abbattere per ogni singola specie più di quanto riportato nell'allegato C al presente calendario, alla voce carniere stagionale.
- 6.3 Nei limiti dei piani approvati, i titolari di AFV possono autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fagiano, pernice rossa, starna e lepre superiori a quelli previsti nell'allegato C al presente calendario, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano di abbattimento; detto piano potrà essere realizzato per la lepre fino al 31 dicembre e per il fagiano fino al 30 gennaio. Per tutte le altre specie non citate valgono i limiti temporali previsti negli allegati A e B ed i carnieri previsti nell'allegato C al presente calendario. I capi di fauna

stanziale abbattuti in AFV, di cui ai piani annuali di assestamento e di prelievo, non concorrono al carniere giornaliero e stagionale.

- 6.4 Il numero dei capi abbattuti per ogni giornata di caccia in regioni diverse non può superare complessivamente il limite previsto dal calendario venatorio della Regione che consente l'abbattimento del minor numero di capi.

7. ADDESTRAMENTO DEI CANI DA CACCIA

- 7.1 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti dal 21 agosto al 15 settembre, dalle ore 7,30 alle ore 19,00 escluse le giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana, con l'uso di non più di due cani per conduttore.
- 7.2 L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti nei territori aperti all'esercizio venatorio, ad eccezione di quelli ove esistono terreni in attualità di coltivazione e colture specializzate di cui al successivo punto 8.
- 7.3 Al fine di evitare danni alle colture agricole, l'addestramento e l'allenamento dei cani su coltivazioni in atto non sono consentiti dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato.
- 7.4 Nel periodo intercorrente tra il 1° e il 15 settembre, l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono vietati negli orari in cui l'esercizio venatorio, con l'esclusione della caccia agli ungulati in forma selettiva, è consentito.
- 7.5 Dal 18 settembre al 30 gennaio è vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane, nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di martedì e venerdì di ciascuna settimana. L'attività è invece consentita qualora il conduttore annoti la giornata di caccia sul tesserino venatorio.
- 7.6 Nelle zone addestramento cani di cui all'art. 45 comma 1 lettera a) della L.R. n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, è ammessa la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo previo assenso, comunicato alla Regione, del gestore della zona stessa, fatto salvo il rispetto delle disposizioni e delle normative generali vigenti in materia.

8. MISURE DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE AGRICOLO-FORESTALE

- 8.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 della Legge n. 157/1992 e dall'articolo 60 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio

venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, piazzole di campeggio in effettivo esercizio nell'ambito dell'attività agrituristica, e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria, da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali, nei giardini e parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive e nei fondi chiusi o fondi sottratti alla caccia, di cui all'articolo 15 della Legge n. 157/1992, opportunamente tabellati.

- 8.2 L'esercizio venatorio è, altresì, vietato nelle aree comprese nel raggio di 150 metri da macchine agricole operatrici in attività.
- 8.3 È fatto divieto di sparo da distanza inferiore a 150 metri in direzione di impianti a pannelli solari fotovoltaici, di stabbi, stazzi e altri ricoveri, nonché dai recinti destinati al ricovero ed alla alimentazione del bestiame nei periodi di effettiva utilizzazione agro-silvo-pastorale, secondo le condizioni produttive del pascolo, e dai recinti dove gli animali sono tenuti in cattività stretta.
- 8.4 I cani devono essere condotti dal cacciatore in modo che il bestiame al pascolo o gli animali in cattività non siano disturbati o danneggiati.
- 8.5 Le prescrizioni per i terreni in attualità di coltivazione, fatta salva la caccia di selezione agli ungulati, sono riportate nell'allegato E al presente calendario. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni professionali agricole territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui all'allegato E, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di competenza per le valutazioni preliminari al fine del successivo inoltrare alla Polizia provinciale.
- 8.6 In deroga alle limitazioni ed ai divieti di cui ai precedenti punti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5, nei terreni in attualità di coltivazione è ammesso l'accesso del conduttore titolato per operazioni autorizzate di ricerca di ungulati a qualsiasi titolo feriti; nell'ambito di dette operazioni il conduttore del cane da traccia deve avere cura di arrecare il minimo danno alle colture.

9. PRESCRIZIONI VALIDE NEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

- 9.1 Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e

della deliberazione della Giunta regionale n. 1419/2013, nei Siti della Rete Natura 2000 regionali (SIC e ZPS) è vietato:

a. effettuare, nel mese di gennaio, più di due giornate di caccia - corrispondenti al giovedì e alla domenica - fatta eccezione per la caccia agli ungulati per la quale valgono le disposizioni disciplinate nel presente atto;

b. utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne;

c. abbattere esemplari appartenenti alle specie codone, marzaiola, mestolone, alzavola, canapiglia, fischione, moriglione, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, beccaccino, beccaccia, frullino e pavoncella prima del 1° ottobre;

d. praticare l'attività venatoria nei confronti dell'avifauna acquatica dopo le ore 14,30 in tutte le zone umide e nei corsi d'acqua e nel raggio di 500 metri da essi, qualora vi sia presenza, anche parziale, di ghiaccio.

Nelle sole Zone di Protezione Speciale (ZPS), ai sensi dei già citati Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e della deliberazione della Giunta regionale n. 1419/2013, è inoltre vietato:

a. effettuare l'anticipazione dell'esercizio venatorio al 1° settembre (preapertura);

b. addestrare ed allenare i cani ai sensi del punto 7 del presente calendario, prima del 1° settembre.

9.2. Nel sito <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/caccia/temi/attivita-venatoria/calendario-venatorio> sono riportate le prescrizioni vigenti individuate dalle Misure Specifiche di Conservazione valide per ogni singolo sito della Rete Natura 2000 regionale, da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria.

9.3 Nell'allegato F sono riportate le prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei piani faunistici venatori provinciali, da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria.

10. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE ZONE UMIDE DI TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE

10.1 Ai sensi della Legge n. 66 del 6 febbraio 2006 "Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa" è fatto divieto di utilizzare fucili caricati con munizionamento con pallini di piombo o contenenti piombo per l'attività venatoria all'interno delle zone umide naturali ed artificiali, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri, nonché nel raggio di 50 metri dalle rive più esterne.

11. PRESCRIZIONI VALIDE NELLE AREE COSTIERE AI FINI DELLA TUTELA DELLE ATTIVITA' E DELLE STRUTTURE TURISTICHE

- 11.1 Nelle Province di Rimini e Forlì Cesena l'attività venatoria è sempre vietata nei territori a mare (ad est) della S.S. n. 16 "Adriatica".
- 11.2 Nella Provincia di Ravenna l'attività venatoria è vietata in località Lido Adriano, nei territori a mare (ad est) di Viale Manzoni - Scolo Acque Alte - Canale Della Gabbia dal 1° al 15 settembre.

12. TESSERINO VENATORIO

- 12.1 Il tesserino venatorio regionale ha validità sull'intero territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni vigenti in ciascuna regione.
- 12.2 Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili (X) all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni: giorno, mese, tipo di caccia prescelta (vagante, appostamento, selezione) e ATC in cui va a caccia nel giorno, con riferimento al numero corrispondente a quello che precede gli ATC posseduti riportati sul tesserino. Qualora intenda invece esercitare la caccia in azienda venatoria, o fuori regione, o in mobilità deve contrassegnare l'apposito riquadro (AFV per azienda faunistico-venatoria, ATV per azienda agri-turistico-venatoria, FUORI REGIONE, MOBILITÀ).
- 12.3 In caso di abbattimento, il cacciatore deve apporre nel primo spazio utile, a fianco della sigla della specie abbattuta, un segno indelebile (X) all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. In caso di deposito deve aggiungere un cerchio intorno al segno.
- 12.4 Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, qualora la caccia sia esercitata in ATC è obbligatorio annotare il capo appena abbattuto; qualora invece la caccia sia

- esercitata in AFV i singoli capi abbattuti possono essere annotati entro il termine dell'attività giornaliera.
- 12.5 Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante, è obbligatorio annotare i singoli capi appena abbattuti. Qualora invece la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogni qualvolta si cambia l'appostamento o lo si lascia per recuperare i capi abbattuti.
 - 12.5 I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in ATV non devono essere annotati sul tesserino.
 - 12.6 Nel tesserino sono indicate le sigle delle specie più comuni in Emilia-Romagna e pertanto, se si abbatte in un'altra regione una specie consentita e non riportata in legenda, deve essere utilizzata la sigla ASS (altre specie stanziali) oppure ASM (altre specie migratorie).
 - 12.7 Qualora sia consentito il prelievo di specie interessate dal regime di deroga, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 1, della Direttiva 2009/147/CE il cacciatore interessato dovrà compilare, entro le date indicate, le schede riepilogative "Prelievo specie in deroga", indicando l'ATC o la sigla della Provincia, se tali abbattimenti sono stati effettuati in AFV, nonché il numero complessivo di giornate e di capi abbattuti per le singole specie. La tempistica di compilazione e le modalità di consegna saranno definite nell'atto deliberativo di autorizzazione al prelievo.
 - 12.8 In caso di mancata consegna, o anche di incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 61, comma 2, della Legge regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
 - 12.9 Il cacciatore che usufruisce della facoltà di cui all'articolo 36 bis, comma 1, della Legge regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni, oltre alla compilazione prevista ai commi precedenti, deve altresì compilare prima dell'inizio di ciascuna giornata l'apposita scheda "Caccia in mobilità alla fauna migratoria", indicando mediante segni indelebili negli appositi spazi il giorno (G), il mese (M), l'ATC e il numero di autorizzazione relativo alla giornata.
 - 12.10 In caso di deterioramento o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi all'ente delegato al rilascio, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.
 - 12.11 Il tesserino va riconsegnato all'ente che lo ha rilasciato al termine dell'esercizio dell'attività venatoria annuale e comunque non oltre il 31 marzo. In caso di mancata

riconsegna o di riconsegna di tesserino non integro e contraffatto, l'interessato non potrà ritirare il tesserino relativo alla nuova annata venatoria, a meno che non venga prodotta la denuncia di cui al precedente punto 12.10.

12.12 Il tesserino è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un tesserino di caccia è perseguibile ai sensi di legge.

12.13 I cacciatori non residenti in Regione Emilia-Romagna, qualora il proprio tesserino non lo consenta, devono ritirare presso l'ATC di iscrizione un foglio integrativo per i prelievi di fauna migratoria o di ungulati, da compilare in aggiunta al proprio tesserino regionale, per poter segnare correttamente i capi abbattuti e la forma di caccia utilizzata. Tale integrazione deve essere riconsegnata all'ATC di rilascio al termine della stagione venatoria.

13. DISPOSIZIONI FINALI

13.1 I cani devono essere obbligatoriamente registrati ed identificati individualmente all'anagrafe canina, ai sensi della norme vigenti. E' vietato l'utilizzo di radiocollari o collari elettronici muniti di punzoni attivi, nonché qualsiasi strumento comunque denominato, idoneo ad inviare impulsi elettrici atti a creare maltrattamento al cane. E' tuttavia consentito l'utilizzo del GPS.

13.2 Per l'esercizio venatorio con l'uso del falco valgono le disposizioni previste per l'attività venatoria relative al prelievo di fauna stanziale e migratoria.

13.3 La detenzione e l'uso dei richiami vivi sono regolati all'art. 55 della Legge regionale n. 8/1994 e successive modifiche ed integrazioni; è ammesso l'uso in comodato di richiami vivi. In tal caso il cacciatore deve possedere copia del documento di detenzione.

13.4 E' vietato l'impiego di strumenti di comunicazione radio o telefonica nell'esercizio dell'azione di caccia, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 22 del R.R. n. 1/2008 e nei casi in cui risulti di primaria importanza tutelare la salute personale.

13.5 Fatto salvo quanto previsto dall'allegato tecnico del R. R. n. 1/2008, chiunque eserciti la caccia in forma vagante, escluso quindi l'esercizio da appostamento fisso o temporaneo, è tenuto ad indossare almeno un capo di abbigliamento (giacca e/o gilet e/o cappello) di colore giallo o arancione, in modo da determinare un evidente contrasto con l'ambiente circostante. Gli eventuali inserti o fasce devono comunque essere percepibili a 360 gradi. Non sono ammesse fasce alle braccia in quanto scarsamente

visibili quindi non idonee alla funzione.

13.6 Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

ALLEGATO A					
SPECIE	PERIODI DI CACCIA				
	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio
Starna (*)	18	30			
Pernice rossa (*)	18	30			
Fagiano	18			4	IN AFV 30
Volpe	18				30
Lepre comune	18			4	IN AFV 31
Coniglio selvatico	18			4	
Cinghiale		1			30
Cornacchia grigia	1				12
Gazza	1				12
Ghiandaia	1				12
Germano reale	18				30
Canapiglia	18				30
Fischione	18				30
Codone	18				30
Mestolone	18				30
Moriglione	18				30
Alzavola	18				30
Marzaiola	18				30
Folaga	18				30
Gallinella d'acqua	18				30
Porciglione	18				30
Beccaccino	18				30
Frullino	18				30
Pavoncella	18				30
Quaglia	18		30		
Beccaccia		1			19
Tortora	1	30			
Colombaccio	18				30
Allodola		1		31	
Merlo	1			14	
Cesena	18				19
Tordo bottaccio	18				19
Tordo sassello	18				30

(*) Solo in presenza di piani di gestione approvati dalla Regione che prevedano, per ATC o AFV: interventi sull'ambiente tesi a migliorare le potenzialità del territorio ed attenuare l'azione dei fattori limitanti che condizionano la dinamica della popolazione, metodi di immissione e ambientamento, il monitoraggio standardizzato della specie, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato.

Allegato B			
SPECIE	TEMPI DI PRELIEVO (purché non coincidenti con il martedì e il venerdì)	SESSO	CLASSE SOCIALE
CAPRIOLO	1 giugno – 15 luglio e 15 agosto – 30 settembre	M	I, II
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CAPRIOLO in aree non vocate - Piano Faunistico Venatorio Provinciale	1 giugno – 15 luglio e 15 agosto – 30 settembre	M	I, II
	1 gennaio – 15 marzo	M e F	tutte le classi
DAINO	1 settembre – 30 settembre	M	I
	1 novembre – 15 marzo	M	I, II e III
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
CERVO	10 agosto – 15 settembre (*) 5 ottobre - 15 febbraio	M	III
	5 ottobre – 15 marzo	M	I e II
	1 gennaio – 15 marzo	F M e F	I e II 0
MUFLONE	1 novembre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi
CINGHIALE	15 aprile – 30 settembre	M e F	tutte le classi, ad eccezione delle femmine adulte
	1 ottobre – 31 gennaio	M e F	tutte le classi

(*) solo per ACATER orientale e ACATER centrale

ALLEGATO C			
SPECIE	CARNIERE GIORNALIERO		CARNIERE STAGIONALE
Pernice rossa	1	Non più di 2 capi complessivamente	5
Starna	1		5
Fagiano	2		
Lepre comune	1		10
Coniglio selvatico	2		
Canapiglia	10	Non più di 10 capi complessivamente	
Fischione	10		
Codone	5		25
Mestolone	10		
Moriglione	10		
Alzavola	10		
Marzaiola	10	Non più di 10 capi complessivamente	
Gallinella d'acqua	10		
Porciglione	10		
Beccaccino	10		
Frullino	10		
Pavoncella	10		30
Volpe	25	Non più di 25 capi complessivamente	
Cinghiale	25		
Cornacchia grigia	25		
Gazza	25		
Ghiandaia	25		
Germano reale	25		
Folaga	10		
Quaglia	5		25
Tortora	15		50
Beccaccia	3		15
Colombaccio	15		
Allodola	10		50
Merlo	5 (da 1/9 al 15/9)		
	25 (da 18/9 al 14/12)		
Cesena	25		
Tordo bottaccio	25		
Tordo sassello	25		

ALLEGATO D

ORARI DI CACCIA 2016-2017

SISTEMA ORARIO	PERIODO	STANZIALE		MIGRATORIA		SELEZIONE	
		INIZIO	FINE	INIZIO	FINE	INIZIO	FINE
ORA LEGALE	15 – 30 aprile	6:20	20:10	5:20	20:10	5:20	21:10
	1 – 15 maggio	5:55	20:30	4:55	20:30	4:55	21:30
	16 – 31 maggio	5:40	20:45	4:40	20:45	4:40	21:45
	1 – 15 giugno	5:30	20:55	4:30	20:55	4:30	21:55
	16 – 30 giugno	5:30	21:05	4:30	21:05	4:30	22:05
	1 – 15 luglio	5:40	21:00	4:40	21:00	4:40	22:00
	16 – 31 luglio	5:55	20:50	4:55	20:50	4:55	21:50
	1 – 15 agosto	6:10	20:30	5:10	20:30	5:10	21:30
	16 – 31 agosto	6:30	20:05	5:30	20:05	5:30	21:05
	1 – 15 settembre	6:50	19:40	5:50	19:40	5:50	20:40
	16 – 30 settembre	7:05	19:10	6:05	19:10	6:05	20:10
	1 – 15 ottobre	7:20	18:40	6:20	18:40	6:20	19:40
	16 – 29 ottobre	7:40	18:20	6:40	18:20	6:40	19:20
ORA SOLARE	30 – 31 ottobre	6:50	17:05	5:50	17:05	5:50	18:05
	1 – 15 novembre	7:00	16:55	6:00	16:55	6:00	17:55
	16 – 30 novembre	7:20	16:40	6:20	16:40	6:20	17:40
	1 – 15 dicembre	7:40	16:35	6:40	16:35	6:40	17:35
	16 – 31 dicembre	7:50	16:40	6:50	16:40	6:50	17:40
	1 – 15 gennaio	7:50	16:55	6:50	16:55	6:50	17:55
	16 – 31 gennaio	7:40	17:10	6:40	17:10	6:40	18:10
	1 – 15 febbraio	7:25	17:35	6:25	17:35	6:25	18:35
	16 – 28 febbraio	7:05	17:55	6:05	17:55	6:05	18:55
	1 – 15 marzo	6:40	18:10	5:40	18:10	5:40	19:10

Gli orari sono arrotondati ai 5 minuti

ALLEGATO E: Prescrizioni per terreni in attualità di coltivazione

COLTURE	DESCRIZIONE	ATTIVITÀ VENATORIA	ACCESSO DEL CANE	TRANSITO DEL CACCIATORE
FLOREALI E ORTICOLE A CIELO APERTO O IN SERRA	Orticole in genere, fiori e piante che costituiscono fonte di reddito	NO vagante. SI appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore.	NO	E' ammesso l'attraversamento con fucile scarico lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti.
VIVAI A CIELO APERTO O IN SERRA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore.	NO	E' ammesso l'attraversamento con fucile scarico lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti.
VIGNETI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne, muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore.	Consentito per il recupero del capo abbattuto	E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo
VIGNETI E ULIVETI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Sono considerati tali i terreni coperti da vigne o ulivi, senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine	SI con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	SI' con divieto assoluto di sparo in direzione delle piante
FRUTTETI SPECIALIZZATI CON IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica: muniti di impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti e dopo la raccolta	NO. Fanno eccezione gli appostamenti fissi già autorizzati	Consentito per il recupero del capo abbattuto dopo il raccolto	E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE CON FRUTTI PENDENTI	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica: senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine con frutti pendenti	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore.	Consentito per il recupero del capo abbattuto	E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo
FRUTTETI SPECIALIZZATI SENZA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE ED ANTIGRANDINE DOPO LA RACCOLTA	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica: senza impianti di irrigazione o di rete antigrandine dopo la raccolta	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Il cacciatore può accedere per il recupero della fauna abbattuta solo col fucile scarico. E' consentito il transito lungo le capezzagne o stradoni di separazione, con assoluto divieto di sparo in direzione delle piante

CASTAGNETI DA FRUTTO	Castagneto per la produzione di marroni e castagne e coltivate sfaldato e rastrellato	Dal 1° al 30 ottobre NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario /conduttore.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Dal 1° al 30 ottobre, è consentito il solo transito con fucile in custodia. E' possibile inoltre accedere per la raccolta del capo,
RIMBOSCHIMENTI	Sono considerati tali i pioppeti e ogni altra forma di messa a dimora di alberi a medio ed alto fusto, per i primi tre anni di impianto	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo abbattuto	Accesso solo per la raccolta del capo abbattuto all'esterno. E' ammesso l'attraversamento lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti con divieto assoluto di sparo.
PRATI ARTIFICIALI IRRIGUI	Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate fino al taglio (o fino al 30/9)	NO vagante. SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore.	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati
COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Erba medica ed altre foraggiere	Consentita con altezza inferiore a 15 cm e lungo le capezzagne o stradoni fino al 30/9; dopo tale data a qualsiasi altezza	E' consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto	Consentito per il recupero del capo abbattuto con fucile scarico
COLTURE CEREALICOLE E OLEAGINOSE	Grano, orzo, segale, girasole, colza, ravizzone, mais, sorgo, saggina, soia dalla semina al raccolto	NO vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	E' consentito per lo scovo e il recupero del capo abbattuto. NO per la soia.	E' possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico
COLTURE DA SEME	Terreni coltivati a colture cerealicole, altre erbacee o ortive per produrre sementi	NO vagante ad eccezione delle capezzagne o stradoni e delle scoline SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore	NO	E' possibile accedere per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico
TARTUFAIE COLTIVATE	Tartufaie coltivate ai sensi della legge regionale 24/1991	NO vagante SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante.	NO	E' ammesso l'attraversamento, con fucile scarico
IMPIANTI DA BIOMASSA	Messa a dimora di piante di ogni tipo (erbe, arbusti, alberi) attigue le une alle altre sino alla loro completa rimozione	NO vagante SI' appostamento fisso e temporaneo con consenso scritto del proprietario/conduttore. Divieto assoluto di sparo in direzione delle piante.	Consentito per lo scovo ed il recupero del capo	E' consentito con il fucile scarico per il recupero del capo abbattuto all'esterno
CANAPA	Dalla semina al raccolto	NO	E' consentito per lo scovo o il recupero del capo abbattuto.	E' consentito solo dopo l'asportazione completa del prodotto dal campo
ALLEVAMENTI ITTICI	Terreni destinati all'allevamento ittico intensivo quando non siano tabellati a divieto di caccia	SI	SI	SI

N.B. Gli ATC possono sottoscrivere Accordi Quadro con le Organizzazioni agricole provinciali territorialmente rappresentative per integrare le prescrizioni di cui al presente allegato, rispettandone i limiti, dandone in tal caso comunicazione allo Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di competenza per le valutazioni preliminari ai fini del successivo inoltro alla Polizia provinciale.

ALLEGATO F

Prescrizioni individuate nelle valutazioni di incidenza dei Piani faunistico-venatori provinciali da ottemperare nell'esercizio dell'attività venatoria

BOLOGNA

Prescrizioni:

In tutti i siti di Rete Natura 2000:

- divieto di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1° febbraio al 15 settembre (al di fuori delle Zone addestramento Cani già autorizzate);
- è vietata l'attività venatoria in tutte le zone umide, nonché nel raggio di 500 m da esse, quando la superficie gelata superi il 50% dell'intera superficie in acqua¹ delle AFV e degli appostamenti fissi; nei corsi d'acqua la caccia da appostamento e vagante agli uccelli acquatici è vietata quando la superficie gelata supera il 50% della loro superficie in acqua nel raggio di 500 metri.

Corno alle Scale;

Monte Vigese;

La Martina Monte Gurlano;

Alto Senio:

- caccia al cinghiale a basso impatto (selezione e girata)
- il numero di cani per la braccata non può derogare al numero massimo di 12.

Corno alle Scale;

Contrafforte Pliocenico;

Monte Vigese;

Monte Radicchio Rupe di Calvenzano;

Monte Sole;

La Martina Monte Gurlano;

Laghi di Suviana e Brasimone;

Vena del Gesso Romagnola:

- caccia al cinghiale in collettiva nel periodo ottobre-

¹ Per "intera superficie in acqua" (su cui calcolare il limite percentuale) deve intendersi l'insieme di tutti i bacini e sottobacini collocati all'interno del perimetro autorizzato di Azienda venatoria o Appostamento fisso, compresa anche tutta la superficie dei suddetti bacini coperta da canneto o altra vegetazione palustre. In presenza di ghiaccio (in qualsiasi percentuale) sono comunque vietate la movimentazione artificiale delle acque e qualsiasi altra loro alterazione di tipo antropico [non sono consentiti, ad esempio, la modifica non naturale dei livelli, l'immissione di acqua corrente o l'alterazione artificiale dei parametri climatici] salvo esplicita autorizzazione per prosciugamenti, pena la diretta sospensione della caccia per 4 giornate nell'ambito faunistico interessato.

dicembre

- divieto di caccia vagante in gennaio (è invece consentita la caccia di selezione agli Ungulati).

Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa;
Monte Sole;
Bosco della Frattona;
Media Valle del Sillaro;
Contrafforte Pliocenico;
Monte Vigese;
Monte Radicchio, Rupe di Calvenzano;
La Martina, Monte Gurlano;
Abbazia di Monteveglio;
Laghi di Suviana e Brasimone;
Gessi di Monte Rocca, Monte Capra e Tizzano;
Grotte e Sorgenti Pietrificanti di Labante;
Boschi di San Luca e Destra Reno;
Vena del Gesso Romagnola;
Alto Senio;
Corno alle Scale;
Monte dei Cucchi, Pian di Balestra:

- divieto di caccia all'allodola.

Golena San Vitale e Golena del Lippo;
La Bora;
Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella;
Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio;
Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in Casale, Malalbergo e Baricella;
Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore;
Bacini ex-zuccherificio di Argelato e Golena del fiume Reno;
Bosco di Sant'Agostino o Panfilia;
Cassa di espansione Dosolo;
Valli di Argenta;
Po di Primaro e Bacini di Traghetto;
Manzolino;
Cassa di espansione del torrente Samoggia:

- vietata la caccia a gallinella d'acqua e porciglione.

Manzolino;
Biotopi e ripristini ambientali di Medicina e Molinella;
Biotopi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio;
Biotopi e ripristini ambientali di Bentivoglio, San Pietro in

*Casale, Malalbergo e Baricella;
Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore;
Bacini ex-zuccherificio di Argelato e Golena del fiume Reno:*

- nelle zone umide (comprese quelle lotiche e lentiche contigue alle ZPS, cioè nel raggio di 500 metri, e compresi gli appostamenti fissi contigui alle ZPS) è consentita la caccia nelle giornate di giovedì e domenica dall'alba alle ore 14 (fatte salve le AV che abbiano diverse indicazioni nell'atto autorizzativo). Gli appostamenti temporanei non sono consentiti all'interno e nel raggio di 150 metri dalle zone umide. (Sono definiti contigui gli appostamenti qualora anche solo una parte della fascia di rispetto (300 metri dall'appostamento principale) risulti compresa nel Sito di Rete Natura 2000.

FERRARA

Prescrizioni:

In tutti i siti di Rete Natura 2000:

- nei corsi d'acqua presenti non è possibile praticare la caccia in forma vagante dopo la prima domenica di dicembre. Il divieto riguarda sia i territori compresi in ATC che in Azienda Venatoria.

Non è ammessa alcuna forma di caccia in tutta la fascia marina costiera antistante il territorio della provincia di Ferrara per 12 miglia di distanza dalla battigia, ad esclusione di quelle regolamentate nelle aree contigue al Parco Sacca di Goro e Valli di Gorino.

FORLI'- CESENA

Prescrizioni:

Bosco di Scardavilla, Ravaldino:

- divieto di addestramento cani nel periodo 1 marzo-31 luglio.

Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi:

Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia;

Rami del Bidente, Monte Marino;

Montetiffi, Alto Uso;

Rio Mattero e Rio Cuneo;

Colorio:

- divieto di caccia in braccata dopo il 31 dicembre;

Fiordinano, Monte Velbe;

Bosco di Scardavilla, Ravaldino

Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia;

Rami del Bidente, Monte Marino;

Montetiffi, Alto Uso;

Rio Mattero e Rio Cuneo;

Colorio;

Acquacheta;

Monte Zuccherodante;

Caresta:

- divieto di caccia all'allodola.

MODENA

Prescrizioni:

Poggio Bianco Dragone;

Salse di Nirano;

Colombarone;

Faeto, Varana, Torrente Fossa:

- vietata l'attività di addestramento e di allenamento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1° febbraio al 1° settembre.

PARMA

Prescrizioni:

Aree delle Risorgive di Viarolo, Bacini di Tottile, Fascia Golenale del Po;

Prati e Ripristini Ambientali di Frescarolo e Samboseto;

Golena del Po presso Zibello;

Crinale dell'appennino Parmense;

Medio Taro;

Basso Taro;

San Genesio;

Parma Morta;

Fontanili di Gattatico e Fiume Enza:

- l'attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, è vietata dal 1° febbraio al 15 settembre.

PIACENZA

Prescrizioni:

*Monte Menegosa, Monte Lama, Groppo di Gora;
Monte Nero, Monte Maggiorasca, La Ciapa Liscia;
Monte Capra, Monte Tre Abati, Monte Armelio, Sant'Agostino, Lago
di Averaldi;
Pietra Parcellara e Pietra Perduca;
Roccia cinque dita;
Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda;
Fiume Trebbia da Perino a Bobbio;
Val Boreca, Monte Lesima;
Monte Dego, Monte Veri, Monte delle Tane;
Rupi di Rocca d'Olgisio;
Monte Ragola, Lago Modò, Lago Bino:*

- divieto di caccia all'allodola;
- utilizzo contemporaneo massimo di 12 cani per la caccia in braccata al Cinghiale;

Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio:

- addestramento cani a partire dal 2 settembre.

RAVENNA

Prescrizioni:

Calanchi Pliocenici dell'Appennino Faentino;

Alto Senio;

Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi;

Alta Valle Torrente Sintria:

- divieto di caccia all'allodola da appostamento e in forma vagante;

Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi:

- divieto di caccia a partire dal 1° gennaio ad una distanza di 300 metri da tutto il piede meridionale della rupe.

REGGIO EMILIA

Prescrizioni:

*Monte Acuto, Alpe di Succiso;
Monte Ventasso;
Monte la Nuda Cima Belfiore;
Val d'Ozola, Monte Cusna;
Abetina Reale, Alta Val Dolo;
Pietra di Bismantova;
Gessi Triassici;
Monte Duro;
Rupe di Campotrena, Rossena;
Fontanili di Gattatico e Fiume Enza:*

- divieto di caccia all'allodola;

*Monte Acuto, Alpe di Succiso;
Monte Ventasso;
Monte la Nuda Cima Belfiore;
Val d'Ozola, Monte Cusna;
Abetina Reale, Alta Val Dolo;
Pietra di Bismantova;
Gessi Triassici;
Monte Duro;
Rupe di Campotrena, Rossena;
Fontanili di Gattatico e Fiume Enza;
Fontanili di Corte Valle Re;
Casse di Espansione del Secchia;
Fiume Enza da La Mora a Compiano;
Valli di Novellara;
San Valentino, Rio della Rocca;
Cà del Vento, Cà del Lupo, Gessi di Borzano;
Media Val Tresinaro, Val Dorgola;
Cassa di Espansione del Tresinaro;
Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara;
Rio Rodano e Fontanili di Fogliano e Ariolo;
Rio Tassarò:*

- divieto di caccia da appostamento temporaneo nei siti e nel loro intorno per una distanza di 150 metri.

RIMINI

Prescrizioni:

Onferno;

Torriana, Montebello e fiume Marecchia;

Rupi e Gessi Valmarecchia;

Monte S. Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno;

Fiume Marecchia a Ponte Messa;

Versante occidentale Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio:

- divieto di addestramento di cani per l'attività venatoria, durante il periodo di insediamento, riproduzione e di presenza di giovani di avifauna (dal 1 febbraio al 31 agosto inclusi);

Versante occidentale Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio:

- divieto di qualsiasi attività venatoria, ad esclusione della caccia di selezione, dalla fine di dicembre al 31 agosto, nel raggio di 500 metri dalle aree idonee per la riproduzione di specie di interesse comunitario (rapaci rupicoli).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/490

data 08/04/2016

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza